

COMUNE DI CALABRITTO

PROVINCIA DI AVELLINO

DECRETO DEL SINDACO n. 1 DEL 11.01.2021

OGGETTO: trattamento indennità di risultato segretario comunale

IL SINDACO

Vista la legge 7 agosto 1990, n.241;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visti lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visti, in particolare, gli artt. 107 e 109 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il provvedimento sindacale con il quale è stato attribuito l'incarico, allo scrivente, di responsabile dell'area finanziaria;

Visto il parere favorevole espresso dal medesimo, in qualità di Responsabile dell'area finanziaria, per la regolarità contabile e copertura finanziaria;

Adotta la seguente determinazione.

Premesso:

-

PREMESSO che

- Il 17 dicembre 2020, Aran e sindacati rappresentativi hanno sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro per il triennio 2016-2018 per i Dirigenti delle Regioni ed Autonomie locali, per i Dirigenti amministrativi, tecnici e professionali del SSN e per i Segretari comunali e provinciali;

- in data 1° marzo 2011 è stato sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro dei segretari comunali e provinciali per il biennio economico 2008-2009;

- l'art. 42 di tale contratto prevede che ai Segretari Comunali e Provinciali è attribuito un compenso annuale denominato retribuzione di risultato, correlato al conseguimento degli obiettivi assegnati e tenendo conto del complesso degli incarichi aggiuntivi conferiti. Gli Enti del comparto destinano a tale

compenso, con risorse aggiuntive a proprio carico, un importo non superiore al 10% del monte salari riferito a ciascun Segretario nell'anno di riferimento e nell'ambito delle risorse disponibili;

- l'art. 15 comma 1, del D.P.R. 04/12/1997 n. 465 assegna al Sindaco le attribuzioni in ordine al rapporto funzionale del Segretario con l'Ente locale presso il quale presta servizio ed in ordine agli istituti contrattuali connessi con tale rapporto;

Dato atto che con Decreto sindacale del 3.11.2017 è stato nominato segretario comunale titolare della sede convenzionata dei Comuni di Calabritto (capofila) e Giffoni Sei Casali (convenzionato) la Dott.ssa Ida TASCONE e le è stato assegnato il relativo trattamento economico fino alla data del 31.12.2020.

Considerato che gli obiettivi già assegnati nell'annualità 2020 con il Decreto sindacale prot. 597 del 6.2.2020 riguardano le attività espletate dal Segretario Generale Dott.ssa Ida TASCONE che sono state valutate, giusta verbale del nucleo di valutazione nella misura massima corrispondente al 10% del monte salari percepito dalla stessa nell'anno 2020;

Ritenuto, pertanto, di dover liquidare alla dott.ssa Ida TASCONE la quota di spettanza per l'anno 2020 secondo quanto percepito in virtù della vigenza della convenzione di segreteria comunale con il Comune di Giffoni Sei Casali pari al 10% del monte salari per l'anno 2020;

Rilevato che, ai fini dell'attribuzione dell'indennità di risultato, la nozione di monte-salari ha una portata molto ampia e ricomprende tutte le somme corrisposte al personale destinatario del CCNL, sia a titolo di trattamento economico principale che accessorio, ivi comprese le incentivazioni, al netto degli oneri accessori, a carico delle Amministrazioni e con esclusione dei soli emolumenti aventi carattere indennitario, risarcitorio o rimborso spese, così come costantemente chiarito dall'ARAN e dall'Agenzia dei Segretari Comunali e Provinciali.

Dato atto, pertanto, che l'importo spettante corrisponde al 10% della somma del trattamento stipendiale, retribuzione individuale di anzianità, retribuzione di posizione, maturato economico, e diritti di segreteria attribuiti al Segretario Comunale nel periodo di riferimento.

Considerato l'ammontare complessivo del monte salari percepito dal Segretario Generale Ida TASCONE per l'anno 2020, come calcolato dall'ufficio finanziario del Comune di Calabritto, capofila della convenzione fino al 31.12.2020;

Vista la Convenzione stipulata tra i Comuni di Calabritto - Giffoni Sei Casali per la costituzione del servizio di segreteria associato che prevede che le spese inerenti la convenzione sono ripartite tra i due Enti nella misura del cinquanta per cento;

Accertata la propria competenza in materia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, DETERMINA

Per quanto espresso in narrativa, parte integrante e sostanziale.

1) Di liquidare per l'anno 2020 in favore del Segretario Generale del Comune di Calabritto, la somma complessiva di Euro 8.527,94 con imputazione sul capitolo delle spese di personale afferente la retribuzione del segretario comunale, nonché la CPDEL per € 2.029,65 e l'IRAP per € 724,87 .

2) Di dare atto che l'importo liquidato sarà posto per l'importo di € 4263,97, nonché per € 1.014,82(CPDEL) e per € 362,44 (IRAP) a carico del Comune di Giffoni Sei Casali in relazione al periodo di tempo considerato e rapportato al 10% dei diritti percepiti ed al 10% del 50% del monte salari corrisposto allo stesso Segretario Generale nel periodo di riferimento, anno 2020, in virtù della Convenzione di Segreteria sottoscritta.

3) Di prendere atto del Verbale di valutazione n. 1 emesso dal nucleo di valutazione del Comune di Calabritto, pubblicato in *Amministrazione trasparente*.

4) Di pubblicare la presente determina all'Albo Pretorio on line e nella sezione "*Amministrazione Trasparente*".

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000

ATTESTA

la regolarità contabile e la copertura finanziaria del presente provvedimento, che pertanto, in data odierna, diviene esecutivo.



F.to Prof. Gelsomino Centanni